

Allegato "A" all'Atto Rep. 1315/1118

STATUTO

DENOMINAZIONE-SEDE-SCOPO

Art. 1) E' costituita un'associazione, senza fini di lucro, denominata "KirArt" ETS con sede in Erice

2) La presente denominazione contenente l'acronimo ETS è condizionata all'iscrizione nel R.U.N.T.S.

L'Associazione è un ente di diritto privato senza fine di lucro che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna e della struttura, di elettività, di gratuità delle cariche associative ed è, pertanto, fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'associazione ha lo scopo di "sostenere il mondo dell'arte per la crescita e miglioramento della persona, attraverso il supporto concreto degli artisti".

L'Associazione, in via esemplificativa e non tassativa né esaustiva, ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, si propone di diffondere, tutelare, promuovere, valorizzare l'Arte in tutte le sue forme, (anche attraverso la cultura enogastronomica) con iniziative/eventi/manifestazioni/spettacoli/scuola/corsi/maste

	rclass/workshop/convegni/assistenza legale e manageriale degli	
	artisti/ cura fisica e psichica della persona/ rivalutazione	
	dei luoghi e valorizzazione del territorio ed altro con i	
	quali veicolare e promuovere la musica, il teatro, la	
	scrittura, la pittura, la scultura, la fotografia etc	
	incentivando, curando, tutelando la carriera degli artisti ed	
	il loro percorso formativo, promuovendo scambi culturali,	
	anche al fine di incrementare l'interesse nell'arte per	
	migliorare la persona ed incentivare il turismo in terra di	
	Sicilia e non solo.	
	Le finalità sono perseguite attraverso le attività che	
	seguono:	
	a) didattica: educazione, istruzione, formazione attraverso	
	l'organizzazione di laboratori, corsi, masterclass, lezioni	
	frontali e collettive in presenza e/o online, stage, convegni	
	ed ogni attività che possa essere configurata come	
	insegnamento;	
	b) divulgativa: attraverso incontri, presentazioni di progetti	
	e prodotti editoriali, discografici, con organizzazione di	
	corsi informativi, redazionali su riviste di settore e/o su	
	siti internet di settore, con la possibilità di creare una	
	propria rivista informativa, visite guidate, eventi ed ogni	
	attività che possa essere considerata idonea al raggiungimento	
	dello scopo associativo;	
	c) performativa: attraverso l'organizzazione e/o la produzione	

	di concerti, eventi, rappresentazioni teatrali, spettacoli di	
	danza, mostre, presentazioni di libri e produzioni musicali,	
	festival, premi, concorsi, singolarmente e/o in commistione	
	tra loro, ed ogni attività che possa essere considerata idonea	
	al raggiungimento dello scopo associativo;	
	d) manageriale: attraverso la promozione, la gestione	
	dell'artista, tutela legale, editoriale, discografica, ed	
	altra attività risultante idonea al raggiungimento dello scopo	
	associativo;	
	e) editoria e discografia: intesi come produzione editoriale e	
	discografica;	
	f) curativa: attraverso programmi di musicoterapia,	
	scritturaterapia, teatroterapia, danzaterapia ed altre	
	attività risultanti idonee al raggiungimento dell'obiettivo	
	associativo.	
	L'associazione può operare in Italia ed anche all'Estero.	
	Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione	
	può:	
	1. partecipare ai bandi pubblici o attivare altre forme di	
	finanziamento per l'ottenimento di contributi o finanziamenti	
	finalizzati alla realizzazione dello scopo sociale;	
	2. partecipare a gare e concorsi, ed attuare iniziative	
	ricreative, culturali e artistiche correlate allo scopo	
	sociale;	
	3. occuparsi della concreta realizzazione dei progetti e,	

	quindi, intrattenere tutti quei rapporti necessari per le	
	attività che ne competono;	
	4. stabilire rapporti e collaborazioni con le istituzioni	
	pubbliche, con Enti privati italiani e/o stranieri per	
	favorire l'interscambio delle conoscenze e delle esperienze;	
	7. aderire a confederazioni, enti pubblici e/o privati ed	
	organismi aventi scopi analoghi a quelli statutari, esistenti	
	o da costituire;	
	8. stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;	
	9. compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e	
	commerciali, pubblicitarie, correlate allo scopo sociale,	
	necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette	
	finalità e partecipare ad altre associazioni con oggetto	
	analogo al proprio, promuovere e partecipare a federazioni di	
	associazioni analoghe, con divieto di svolgere attività	
	diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle a	
	esse direttamente connesse e/o collegate;	
	10. può avvalersi di strutture anche date in comodato e/o	
	concessione da privati o enti pubblici, di strutture condotte	
	in locazione o di beni acquistati in proprietà;	
	11. effettuare tutte le iniziative non espressamente previste	
	nel presente Statuto e/o comunque ritenute idonee al	
	raggiungimento dello scopo sociale, in particolar modo per le	
	attività di ricerca e studio, prevedendo la possibilità di	
	formazione nel settore musicale, teatrale, letterario,	

	artistico ed organizzazione di eventi relativi al settore	
	dell'arte in genere e svolgere qualsiasi altra attività,	
	connessa/collegata/affine agli scopi istituzionali, che venga	
	ritenuta utile per il conseguimento delle finalità	
	associative.	
	Art. 3. Risorse economiche	
	L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento	
	e lo svolgimento della propria attività da:	
	a. quote associative ordinarie;	
	b. quote associative supplementari o straordinarie;	
	c. donazioni, eredità, lasciti testamentari e legati;	
	d. erogazioni liberali e oblazioni;	
	e. contributi di enti pubblici e privati;	
	f. rimborsi derivanti da convenzioni;	
	g. contributi dell'Unione Europea e di organismi	
	internazionali;	
	h. entrate derivanti da attività commerciali e produttive	
	marginali, connesse agli scopi istituzionali;	
	i. entrate derivanti da manifestazioni, raccolte pubbliche di	
	fondi e attività commerciali occasionali, connesse alla	
	necessità di reperimento fondi per il perseguimento delle	
	attività istituzionali;	
	j. ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo al	
	fine del raggiungimento degli scopi istituzionali a titolo	
	esemplificativo e non esaustivo sponsor, crow founding.	

	Foundraising etc	
	I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio direttivo.	
	Il Consiglio direttivo delibera sulle seguenti operazioni finanziarie: apertura conti correnti bancari e postali; permute, acquisti ed alienazioni immobiliari e mobiliari, assunzioni di obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari; apertura e utilizzo di aperture di credito e finanziamento di ogni tipo; stipulazioni di qualsiasi contratto; emissione di assegni e prelevamenti al fine della gestione dell'ordinaria amministrazione.	
	Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l'Associazione dovrà redigere l'apposito rendiconto, previsto dalle leggi vigenti.	
	Ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, la firma per gli atti di amministrazione e la rappresentanza legale e giudiziale sono affidati al Presidente dell'Associazione.	
	Art. 4 . Associati	
	Possono far parte all'Associazione tutti coloro che facciano domanda scritta al Consiglio direttivo, dichiarando:	
	1) di voler partecipare alla vita associativa;	
	2) di voler condividere gli scopi istituzionali;	
	3) di accettare, senza riserve, lo Statuto;	
	4) di rispettare i regolamenti interni.	
	Gli associati si distinguono in:	

a) associati fondatori. Sono le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo;

b) associati ordinari. Sono le persone che condividendo gli scopi della associazione si impegnano al suo sviluppo anche con il versamento della quota di ingresso e del contributo annuo stabilito dal consiglio direttivo ed usufruiscono dei servizi e delle facilitazioni derivanti dalla appartenenza all'associazione;

c) associati finanziatori. Sono persone fisiche e/o giuridiche che contribuiscono con prestiti in denaro infruttifero;

d) associati onorari. Sono persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore della associazione.

Fra gli associati, siano essi fondatori, ordinari, esiste parità di diritti e di doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Gli associati hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Ogni associato ha un voto. Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato. La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio direttivo; non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica

	di aderente.	
	L'attività volontaria degli associati non può essere	
	retribuita in alcun modo; l'Associazione, entro i limiti	
	preventivamente stabiliti, può rimborsare al volontario le	
	spese effettivamente sostenute.	
	La qualifica di associato si perde:	
	a) per decesso;	
	b) per recesso. La dichiarazione di recesso deve essere	
	comunicata per iscritto ai consiglieri e ha effetto con lo	
	scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi	
	prima;	
	c) per esclusione, deliberata dall'assemblea per gravi motivi.	
	Sono considerati gravi motivi: mancato rispetto dei doveri	
	statutari e regolamentari; morosità nei pagamenti delle quote	
	associative; comportamento indegno.	
	Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o	
	comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non	
	possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto	
	sul patrimonio dell'associazione.	
	Art. 5. Diritti e doveri degli associati	
	Gli associati hanno diritto:	
	- di partecipare all'assemblea, se in regola con il pagamento	
	della quota associativa e di votare direttamente per	
	l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti	
	e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;	

- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;

- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;

- di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;

- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Gli associati sono obbligati:

- ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

- ad osservare i regolamenti interni;

- a pagare la quota associativa;

- a svolgere le attività preventivamente concordate;

- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

Art. 6. Quote associative

Le quote associative si distinguono in ordinarie e suppletive.

Sono quote associative ordinarie quelle fissate dal Consiglio direttivo annualmente e che costituiscono la quota di iscrizione annuale. Sono quote associative suppletive le quote fissate dal Consiglio direttivo una tantum, al fine di sopperire al fabbisogno di liquidità.

Art. 7. Organi sociali

Sono organi dell'Associazione.

a) l'Assemblea degli associati;

b) il Consiglio direttivo;

c) il Presidente e vice Presidente

c) il Collegio dei sindaci.

Art. 8. Assemblea degli associati

L'assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa.

L'assemblea è convocata dal Consiglio direttivo ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente o da altra persona delegata dal Presidente.

Il Presidente nomina un segretario, il quale dovrà redigere il verbale dell'assemblea controfirmandolo insieme al Presidente.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento alla stessa.

La convocazione è fatta in via ordinaria una volta all'anno, per l'approvazione del rendiconto contabile e del bilancio preventivo, nonché per l'approvazione degli indirizzi e del programma proposti dal Consiglio direttivo.

L'assemblea deve essere, inoltre, convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'assemblea delibera, inoltre, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo.

L'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria, recante la data della prima riunione e dell'eventuale seconda riunione viene comunicato per iscritto a ciascun interessato, a cura del Presidente del Consiglio direttivo o di chi ne fa le veci,

	tramite posta elettronica oppure è reso pubblico nella sede	
	sociale e, in entrambi i casi, almeno dieci giorni prima della	
	data fissata per l'assemblea di prima convocazione e deve	
	contenere l'Ordine del giorno dettagliato.	
	Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei	
	voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In	
	seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque	
	sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di	
	approvazione del rendiconto contabile e in quelle che	
	riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno	
	voto.	
	Per la modifica dell'atto costitutivo o dello statuto, occorre	
	la presenza di almeno tre quarti degli associati sia nella	
	prima sia nella seconda convocazione ed il voto favorevole	
	della maggioranza dei presenti oltre che il parere del	
	consiglio direttivo.	
	Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la	
	devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di	
	almeno tre quarti degli associati.	
	L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede	
	sociale, purché in Italia ed anche in video conferenza.	
	Art. 9. Consiglio direttivo	
	L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo	
	composto da un minimo di due ed un massimo di tre membri,	
	nominati dall'Assemblea. Il Consiglio direttivo resta in	

	carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere	
	rieletti.	
	Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta all'anno	
	per redigere il rendiconto contabile, su convocazione del	
	Presidente o, in sua assenza o impedimento, del Vicepresidente	
	e quando ne faccia richiesta uno o più consiglieri.	
	Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza	
	della maggioranza dei consiglieri in carica e le deliberazioni	
	sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità,	
	prevale il voto del Presidente del Consiglio.	
	Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente.	
	Sono compiti del Consiglio direttivo:	
	a) accogliere o respingere le domande di ammissione e di	
	dimissione degli Associati;	
	b) adottare provvedimenti disciplinari;	
	c) compilare il rendiconto contabile;	
	d) fissare la quota ordinaria di ammissione;	
	e) stabilire eventuali quote suppletive;	
	f) eleggere il Presidente del Consiglio direttivo, il	
	Tesoriere e Segretario;	
	g) nominare comitati o commissioni interne;	
	h) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria	
	amministrazione; assumere personale dipendente, stipulare	
	contratti di collaborazione; conferire mandati a	
	professionisti;	

	i) aprire rapporti con istituti di credito e curare la parte economico-finanziaria dell'Associazione; sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti; sottoscrivere contratti necessari per il buon funzionamento dell'Associazione;	
	l) redigere il regolamento al fine della gestione interna della vita della associazione stessa	
	Le cariche di consigliere sono gratuite.	
	10. PRESIDENTE	
	Il Presidente, eletto dall'Assemblea, presiede tutte le sedute dell'assemblea stessa e del Consiglio Direttivo, sovrintende all'attuazione di tutti i programmi dell'Associazione ed ha la rappresentanza legale dell'Associazione.	
	Il Presidente effettua, altresì, tutte le operazioni bancarie quali l'apertura di conti correnti, depositi, fidi, così come ogni altra operazione necessaria per l'amministrazione dell'Associazione.	
	Il presidente in particolare:	
	- adotta i provvedimenti straordinari con carattere di urgenza, salvo rettifiche del consiglio direttivo entro due mesi;	
	- convoca il consiglio direttivo;	
	- approva tutte le spese sino ad euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) o a quella diversa cifra che annualmente delibererà il consiglio direttivo. Superata tale cifra la competenza è del consiglio direttivo medesimo;	

- è abilitato a riscuotere somme di denaro da parte di enti pubblici e privati;

- è delegato alla firma ed è legale rappresentante dell'associazione;

- emana i Regolamenti delle varie sezioni, preventivamente approvate dal consiglio direttivo;

- predispone e relaziona sui bilanci preventivi e consuntivi dell'Associazione, nonché quelli delle varie sezioni, di cui fa parte di diritto, relativamente ad ogni tipo di attività in cui si chiedono tali adempimenti.

VICE-PRESIDENTE

Il Vice Presidente ha la funzione di sostituire a tutti gli effetti il Presidente, **salvo quanto oltre precisato**, in caso di sua assenza o impedimento e sovrintende ai servizi dell'Associazione.

Di fronte ai soci, ai pubblici uffici ed ai terzi in genere la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza o impedimento del Presidente, **ma qualsiasi operazione dovrà essere previamente autorizzata dallo stesso Presidente per iscritto.**

SEGRETARIO

Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;

- provvede al disbrigo della corrispondenza;

- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali.

Il segretario studia, cura e organizza tutti gli atti, le documentazioni e gli adempimenti che sono predisposti o presentati al presidente in seno al Consiglio direttivo, ovvero che sono rivolti all'esterno dell'associazione. Il segretario assiste il presidente nell'espletamento di tutte le sue attribuzioni

IL TESORIERE

- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di marzo.

- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;

- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;

- è a capo del personale.

ORGANO DI CONTROLLO

Nei casi previsti dalla legge l'associazione è controllata da un Organo di Controllo composto e funzionante così come richiesto dalle vigenti disposizioni.

A detto Organo viene attribuita la revisione legale dei conti, salvo che sia diversamente disposto.

Tuttavia, successivamente alla costituzione, con il consenso degli associati rappresentanti la maggioranza, potrà essere nominato un organo monocratico al quale attribuire sia la funzione di vigilanza che quella di revisione legale dei conti.

Art. 11. Rendiconto contabile

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Ogni anno deve essere redatto apposito rendiconto contabile economico e finanziario, dal quale devono risultare, con chiarezza e precisione i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le altre entrate e uscite per voci analitiche.

Art. 12. Fondo comune

Le quote degli associati, i contributi, le entrate e i beni acquistati con queste attività costituiscono il fondo comune dell'Associazione. I singoli associati, durante la vita dell'Associazione, non possono chiedere la divisione del fondo comune.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.

Art. 13. Divieto di distribuzione di utili

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

	Art. 14. Intramissibilità della quota o contributo associativo	
	La quota o contributo associativo è intramissibile. E' prevista la trasmissibilità in caso di morte degli associati fondatori e per atto tra vivi con patto di gradimento dei medesimi.	
	Art. 15. Modifiche allo statuto. Scioglimento	
	Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno dieci associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea in sede straordinaria.	
	La modifica della sede legale, non comporta modifica dello statuto. Sarà necessario indire un'assemblea straordinaria dei soci, alla quale dovranno partecipare almeno la metà dei soci regolarmente iscritti. I rappresentanti dell'associazione dovranno poi comunicare la modifica all'Agenzia delle Entrate. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altra Associazione con finalità analoghe.	
	DURATA DELLE CARICHE - 16	
	Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.	
	Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del quinquennio decadono allo scadere del quinquennio medesimo.	

PRESTAZIONI PROFESSIONALI - 17

L'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo. Potranno svolgere attività di dipendenti o attività libero professionali anche i soci se in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Sarà compito dell'organo direttivo quale Capo del Personale essere responsabile della selezione e formazione, della qualità delle prestazioni, dei risultati delle stesse e dei progetti assegnati. L'associazione potrà, altresì, avvalersi di attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita anche da persone diverse dagli associati.

Art. 18. Norme di rinvio

Per quanto non indicato nel presente Statuto, si fa riferimento al codice civile ed alle leggi vigenti in materia di associazioni e persone giuridiche private.

F.to Maria Bonfiglio

Barbara Mileto

Alessandro Marchetti

Antonino Errera

Diana Buscemi

Francesco Drago Ciulla Notaio